

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 1

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori **ALÒ, ROSSI, SALVATO, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CARPI, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, FISCHETTI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, SERRI, TRIPODI, CARELLA, BERTONI, LAFORGIA, LORETO, MANIERI, PELELLA, BRUNO GANERI e STEFÀNO**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»

ONOREVOLI SENATORI. - Con la presente proposta di inchiesta parlamentare si intende istituire una Commissione di inchiesta monocamerale sul grave fenomeno del cosiddetto «caporalato» nel Mezzogiorno, e, in particolar modo, in Puglia, Basilicata e Campania.

Tante braccianti - solo donne - sono morte in questi anni; tante sono state violentate dai «caporali», numerosissime hanno subito molestie sessuali. Raramente è stato squarciato il velo di silenzio e di omertà. Ancora, recentemente, nel comune di Oria (Brindisi) tre donne hanno pagato

con la vita il loro bisogno di lavoro, per una paga giornaliera di 23 mila lire. Altre vittime del caporalato e dell'illegalità diffusa nell'agricoltura meridionale sono i lavoratori extracomunitari. I reiterati episodi di intolleranza, di razzismo e di feroce sfruttamento di Villa Literno e di Stornara, nel foggiano, impongono maggiore attenzione alle istituzioni ed in primo luogo al Parlamento. L'agricoltura, in alcune aree del Mezzogiorno, ha conosciuto intensi e diffusi processi di trasformazioni culturali e di ammodernamento tecnologico; di pari passo le condizioni di lavoro, di trasporto, di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sicurezza e di «vivibilità» dei lavoratori e soprattutto delle lavoratrici sono peggiorate a tal punto da mettere in discussione la dignità stessa dell'individuo. In una intervista giornalistica così si è espressa una giovane donna pugliese: «Mi alzo poco dopo le 3 del mattino, alle 4 sono sul pulmino del caporale, stipata insieme con le altre donne (più di 20 invece delle 8 previste), per un viaggio di due ore, rientro a casa dopo le 18.00; ma non è finita, devo sbrigare i lavori domestici, non ho tempo per le amicizie e le conoscenze».

Le condizioni di lavoro mettono in discussione gli stessi ritmi fisiologici delle lavoratrici ed a loro è preclusa l'opportunità di potersi organizzare per migliorare le proprie condizioni di vita. Il caporalato è il mezzo dominante, nelle campagne di rilevanti aree meridionali, per l'intermediazione, il reclutamento e l'avvio al lavoro di donne - quasi sempre giovanissime - e di immigrati extracomunitari, grazie soprattutto all'inefficienza degli organi dello Stato. Il trasporto, gestito dai caporali, avviene in forme illegali, con mezzi inadeguati e sovraccarichi, ed è causa di numerosi lutti. Questa forma di intermediazione di forza lavoro favorisce le aziende agricole per i bassi salari, per l'intensificazione dello sfruttamento, per l'uso senza regola alcuna della flessibilità della mano d'opera, per le evasioni contributive (circa il 60 per cento) con grave danno per i lavoratori e per lo Stato. Il fenomeno del caporalato è funzionale ai processi di ammodernamento presenti nell'agricoltura meridionale; di contro, le lavoratrici perdono qualsiasi controllo sul salario, sull'orario, sulle condizioni di lavoro e persino la consapevolezza di se stesse. Le nuove forme di «dipendenza», di privazione di diritti fondamentali, si coniugano nel Mezzogiorno con i vecchi pregiudizi, con un senso comune diffuso contro le donne, ma anche contro nuovi soggetti deboli: gli extracomunitari.

L'accordo triangolare del 3 luglio 1993 non contrasta, anzi alimenta, le forme di intermediazione della forza lavoro su cui cresce il caporalato. Né possono convincere

re varie iniziative legislative sulla disciplina del lavoro temporaneo.

La legislazione europea in materia, per altro assai variegata, non offre riferimenti utili per una disciplina del lavoro in agricoltura a favore dei lavoratori e soprattutto delle lavoratrici. Prevedere deroghe alle disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sul divieto di intermediazione e appalto di manodopera, per introdurre agenzie private di collocamento parallele alle strutture pubbliche, nell'agricoltura meridionale, rappresenterebbe una regolamentazione dell'esistente, una sanzione del dominio del caporalato sul mercato del lavoro.

Riteniamo urgente che il Senato della Repubblica avvii un'inchiesta sul caporalato nel Mezzogiorno. La continuità (dalla fine degli anni '60) e l'estensione del fenomeno, la contiguità dell'illegalità nel controllo della forza lavoro agricola con la criminalità organizzata, e la diffusione dell'intolleranza razziale nei confronti di lavoratori immigrati richiedono un'attenzione particolare del Parlamento. Di fronte alla solitudine di donne braccianti e di lavoratori extracomunitari, la massima istituzione della Repubblica deve contribuire a rompere silenzi ed omertà e ad individuare ed approvare soluzioni legislative adeguate e provvedimenti operativi atti ad estirpare il caporalato.

La proposta che si sottopone all'esame del Senato è composta da sei articoli.

È stata scelta la costituzione di una Commissione monocamerale per snellirne al massimo i lavori (articoli 2, 4, 5).

Allo stesso criterio fa riferimento l'articolo 6, il quale prevede che la Commissione completi i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento ed entro i successivi trenta giorni presenti la relazione conclusiva.

Proponiamo inoltre che il fenomeno del caporalato nel Mezzogiorno venga esaminato con particolare attenzione per le regioni Puglia, Basilicata e Campania, pur avendo presente che tale fenomeno si presenta anche in altre regioni (articolo 1).

La Commissione avrà il compito di accertare (articolo 3) l'entità e le modalità

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del mancato rispetto delle norme del collocamento, di quelle contrattuali e di sicurezza nel trasporto della manodopera e di indagare sulla penetrazione della criminalità organizzata nel comparto agro-alimentare.

La Commissione indagherà altresì sull'estensione del fenomeno delle molestie sessuali nei confronti delle lavoratrici e sulle condizioni di vita e di lavoro degli extracomunitari impiegati nelle aree agricole meridionali.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita presso il Senato, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» nel Mezzogiorno, ed in particolare nelle regioni Puglia, Basilicata e Campania.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori, oltre al presidente, nominati dal *Presidente del Senato in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in gruppo presso il Senato.*

2. Il Presidente del Senato nomina il presidente della Commissione, al di fuori dei componenti la Commissione stessa, tra i membri del Senato e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) il rispetto delle regole contrattuali e delle leggi relative al collocamento della manodopera agricola, in particolare da parte delle imprese che ricevono contributi comunitari, statali e regionali;

b) il rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla sicurezza del trasporto di persone in relazione al fenomeno del cosiddetto «caporalato»;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) le forme e le dimensioni del collocamento illegale e del trasporto non autorizzato di manodopera agricola a fini di lucro;

d) il funzionamento dei controlli pubblici sulle norme di cui alle lettere a) e b) effettuati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dall'ispettorato provinciale del lavoro;

e) l'organizzazione delle linee pubbliche e private autorizzate al trasporto della manodopera agricola nelle zone interessate dal fenomeno del cosiddetto «caporalato»;

f) l'entità e le modalità dell'evasione contributiva nelle zone interessate dal fenomeno del cosiddetto «caporalato» da parte delle imprese del settore agro-alimentare che impiegano manodopera tramite l'intermediazione dei «caporali»;

g) le forme di intimidazione, di violenza, di molestia sessuale operate da parte dei «caporali» nei confronti della manodopera femminile;

h) la penetrazione della criminalità organizzata nel settore agro-alimentare anche tramite il controllo del trasporto illegale della manodopera;

i) la presenza, le condizioni di lavoro, di abitazione e di vita dei lavoratori extracomunitari nelle aree agricole meridionali, nonché il loro rapporto con le popolazioni locali;

l) l'adozione, la sistematicità, il coordinamento e l'effettività delle iniziative di prevenzione del ciclico fenomeno criminoso ad opera degli uffici competenti, statali, regionali e locali.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei propri lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento stesso.

Art. 6.

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento.

2. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta al Senato una relazione scritta, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti utilizzati.